

**OSSERVAZIONE AL REGOLAMENTO URBANISTICO**  
**Adottato con deliberazione C.C. n° 47 del 24/05/2007**  
**Avviso pubblicato sul BURT n° 32 del 08/08/2007**

Il sottoscritto Giovanni Coda Nunziante, nato a Napoli, il 15-01-29, residente in località Montalto, Castelnuovo B.ga in qualità di Presidente dell'Associazione per la Valdambra, con sede in Montalto, e-mail: [info@valdambra.org](mailto:info@valdambra.org), web: [www.valdambra.org](http://www.valdambra.org)

**PRESENTA OSSERVAZIONE COME SEGUE**

**La presente osservazione riguarda, all'interno del titolo VI – norme generali di tutela delle risorse naturali, al capo I, l'art. 24 – Impianti per la produzione di energia -**

**Premesso**

Si ritiene, che, per ciò che riguarda la produzione di energie alternative, occorra coniugare l'urgenza determinata dall'aggravarsi dei fenomeni climatici con la necessità di evoluzione del paesaggio verso un equilibrio dettato dai recenti concetti della Convenzione Europea, superando i limiti di una concezione puramente conservativa ed estetica .

I nuovi sistemi di produzione dell'energia sono elementi che possono essere inseriti in un contesto esistente, determinando essi stessi l'evoluzione paesistica.

**considerazioni**

L'impostazione dell'intero articolo 24 del R.U tende a ridurre fortemente la capacità di produzione di energie alternative nel territorio comunale.

Infatti, per ciò che riguarda il minielolico si escludono la maggioranza degli edifici esistenti, impedendo la loro installazione nei centri storici maggiori, nelle cortine edilizie lineari, nei piccoli insediamenti e, in genere, in tutti gli altri nuclei minori.

Per ciò che riguarda i pannelli energetici si escludono i tre ambiti precedenti e non si permettono nei casolari o ville fino all'entrata in vigore di apposito Regolamento.

Ciò significa, a livello collettivo, che il contributo di energia alternativa per il risparmio energetico che potrà venire dal territorio comunale, quale pratica innovativa, sarà minore della media europea e che, a livello individuale, sarà negato nella pluralità dei casi, l'accesso ai contributi europei per tale tipo di impianti.

Non è, poi, fissato un tempo limite per l'entrata in vigore del regolamento , il quale, non essendo prescrittivo, con le restrizioni del Regolamento Urbanistico diviene strumento non impellente nella politica di gestione del Piano Regolatore. In ogni modo esso non potrà prevedere una articolazione più ampia di quella fissata già in questa fase.

## **conclusioni**

Si ritiene questo in contrasto con la coscienza emergente sui problemi energetici e inutilmente vincolistico per l'assetto paesaggistico del territorio comunale, si chiede, quindi:

- di eliminare le restrizioni attuali
- di fissare un termine massimo di **sei mesi** per la redazione del regolamento, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 24: **dimensioni massime per singoli contesti, modalità indicative di localizzazione, criteri e prescrizioni per il corretto inserimento paesistico.**
- dare, nel frattempo, specificatamente, alla Commissione edilizia Comunale l'incarico di valutazione per il corretto inserimento ambientale di ogni singolo caso.